




**Città di Nocera Inferiore**  
Provincia di Salerno

**Il Sindaco**  
*avv. Manlio TORQUATO*

**L'Assessore all'Urbanistica**  
*avv. Ciro AMATO*

# PUC

**Piano Urbanistico Comunale**  
della città di Nocera Inferiore



*Maggio 2016*

**Funzionario incaricato**  
*arch. Antonio GIORDANO*

**Supporto tecnico-scientifico**  
*arch. prof. Alessandro DAL PIAZ*

Piano di Zonizzazione Acustica

**Relazione Tecnica**  
**Regolamento**

## RELAZIONE TECNICA

### L'inquinamento acustico

L'inquinamento acustico rappresenta una importante fonte di malessere urbano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha individuato nel valore di 65 dB(A) il livello di rumori continuativi oltre il quale l'organismo umano subisce danni svariati, anche gravi (coronaropatie, deficienze uditive). Per valori compresi fra 55 e 65 dB (A) si possono subire disturbi rilevanti che possono determinare difficoltà di rendimento, apprendimento e attenzione, deficienze del riposo e del sonno, stress, fino a danni cardio-vascolari e turbe psichiche.

Oltre ai problemi sanitari, l'inefficiente contrasto all'inquinamento acustico può indurre danni economici indiretti, in particolare inerenti a limitazioni nelle destinazioni degli ambiti territoriali colpiti o al deprezzamento di immobili ed edifici.

Da tutto ciò deriva la necessità di considerare con la dovuta attenzione nella pianificazione del territoriale problema, anche in previsione dei suoi probabili incrementi sia nella distribuzione spaziale che nelle intensità.

La normativa vigente in materia è costituita dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che impone in primo luogo la classificazione acustica del territorio. In Campania le *Linee guida per la redazione dei piani di zonizzazione acustica*, approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2436 dell'1 agosto 2003, recepiscono puntualmente le disposizioni nazionali inerenti la citata classificazione.

### La classificazione acustica del territorio comunale

In ottemperanza al quadro normativo di riferimento, l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico può essere perseguito attraverso l'armonizzazione delle esigenze di protezione dal rumore con gli aspetti inerenti la pianificazione territoriale, urbana e viabilistica.

In questa ottica, la zonizzazione è uno degli strumenti necessari per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio e della società, per garantire la salvaguardia ambientale dal punto di vista della rumorosità, e per definire le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma.

La Classificazione Acustica del territorio comunale consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, con l'assegnazione di ciascuna di esse ad una delle sei Classi definite dal DPCM del 14 novembre 1997. A ciascuna di queste classi corrispondono precisi limiti di rumore che sono stabiliti dal DPCM stesso.

Gli obiettivi del Piano sono:

- favorire la gestione del territorio conoscendo le principali cause di inquinamento acustico presenti;
- assegnare ad ogni punto del territorio i valori limite di rumore consentiti per le opere esistenti e da rispettare (già in fase di progettazione) per i nuovi impianti, le infrastrutture di trasporto o le sorgenti sonore (non temporanee);
- garantire la corretta pianificazione urbanistica di nuove aree e la verifica della compatibilità di nuovi insediamenti in aree già urbanizzate (prevenendo il deterioramento di zone non inquinate dal punto di vista acustico);
- coordinare la pianificazione urbanistica del territorio con l'esigenza di garantire la massima tutela della popolazione da episodi di inquinamento acustico;
- risanare le zone dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite che potrebbero comportare effetti negativi sulla salute della popolazione residente;
- valutare gli eventuali interventi di risanamento e di bonifica, nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico e prevedere Piani di Risanamento.

La Classe acustica cui vanno assegnati i valori limite più restrittivi concerne aree da proteggere in quanto recettori sensibili : scuole, ospedali, case di cura o di riposo, sedi culturali, parchi pubblici; la Classe acustica per la quale sono ammissibili i limiti di rumore più alti va applicata agli ambiti in cui sono ubicate sole attività industriali. Nell'intervallo fra queste due Classi, rispettivamente I e VI, le classi intermedie sono individuabili in funzione della densità residenziale, della concentrazione di attività economiche e di fattori di attrazione di utenti/clienti, della prossimità alle infrastrutture di trasporto e delle relative tipologie.

#### Classe I

**Aree particolarmente protette:** rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

#### Classe II

**Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

#### Classe III

**Aree di tipo misto:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

#### Classe IV

**Aree di intensa attività umana:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

#### Classe V

**Aree prevalentemente industriali:** rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

#### Classe VI

**Aree esclusivamente industriali:** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tab. 1 - Valori di qualità, espressi in dB (A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

**Tab.2 - Valori limite assoluti di immissione, espressi in dB (A)**

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

**Tab. 3 - Valori limite di emissione, espressi in dB(A)**

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	65	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

I limiti riportati nelle Tabelle 2 e 3 regolamentano il rumore prodotto da tutte le sorgenti rumorose ad eccezione delle infrastrutture di trasporto.

Infatti per il rumore prodotto esclusivamente dalle infrastrutture di trasporto i valori limite assoluti di immissione, emissione e attenzione non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza acustica definite per le ferrovie nel D.P.R. n. 459 del 1998 e per le strade nel D.P.R. n. 142 del 2004.

All'interno delle fasce di pertinenza le infrastrutture esistenti devono rispettare i limiti riportati nelle Tabelle 4 e 5 mentre per le infrastrutture di nuova realizzazione valgono i limiti riportati nelle Tabelle 4a e 5a.

TIPOLOGIA FERROVIA	AMPIEZZA FASCIA PERTINENZA (a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato)	RECETTORI SENSIBILI (scuole *, ospedali, case di cura e di riposo)		ALTRI RECETTORI	
		Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
infrastrutture esistenti (comprese varianti e nuovi affiancamenti)	A - 100 m	50	40	70	60
	B - 150 m			65	55

\* per le scuole vale solo il limite diurno

TABELLA 4 – Ampiezza delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie esistenti e relativi limiti (D.P.R. n. 459 del 1998)

TIPOLOGIA FERROVIA	AMPIEZZA FASCIA PERTINENZA (a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato)	RECETTORI SENSIBILI (scuole *, ospedali, case di cura e di riposo)		ALTRI RECETTORI	
		Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250 m	50	40	65	55

\* per le scuole vale solo il limite diurno

TABELLA 4a – Ampiezza delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione e relativi limiti (D.P.R. n. 459 del 1998)

TIPOLOGIA STRADA <i>infrastrutture esistenti (compresi ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)</i> <i>(secondo Codice della Strada)</i>	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI <i>(secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)</i>	AMPIEZZA FASCIA PERTINENZA <i>(a partire del confine stradale e per ciascun lato)</i>	RECETTORI SENSIBILI <i>(scuole *, ospedali, case di cura e di riposo)</i>		ALTRI RECETTORI	
			Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
A autostrada		A - 100 m	50	40	70	60
		B - 150 m			65	55
B extraurbana principale		A - 100 m	50	40	70	60
		B - 150 m			65	55
C extraurbana secondaria	Ca a carreggiate separate	A - 100 m	50	40	70	60
		B - 150 m			65	55
	Cb tutte le altre	A - 100 m	50	40	70	60
		B - 50 m			65	55
D urbana di scorrimento	Da a carreggiate separate e interquartiere	100 m	50	40	70	60
	Db tutte le altre	100 m	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30 m	limiti <i>conformi</i> alla zonizzazione acustica			
F - locale		30 m				

*\* per le scuole vale solo il limite diurno*

TABELLA 5 – Ampiezza delle fasce di pertinenza acustica suddivisi per tipologia di strada esistente e relativi limiti (D.P.R. n. 142 del 2004)

TIPOLOGIA STRADA <i>(secondo Codice della Strada)</i>	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI <i>(secondo D.M. 5.11.01 – Norme funz. e geom per la costruzione delle strade)</i>	AMPIEZZA FASCIA PERTINENZA <i>(a partire del confine stradale e per ciascun lato)</i>	RECETTORI SENSIBILI <i>(scuole *, ospedali, case di cura e di riposo)</i>		ALTRI RECETTORI	
			Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)	Periodo diurno dB(A)	Periodo notturno dB(A)
A autostrada		250 m	50	40	65	55
B extraurbana principale		250 m	50	40	65	55
C extraurbana secondaria	C1	250 m	50	40	65	55
	C2	150 m	50	40	65	55
D urbana di scorrimento		100 m	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30 m	limiti <i>conformi</i> alla zonizzazione acustica			
F - locale		30 m				

*\* per le scuole vale solo il limite diurno*

TABELLA 5a – Ampiezza delle fasce di pertinenza acustica per strade di nuova realizzazione, suddivisi per tipologia di strada, e relativi limiti (D.P.R. n. 142 del 2004)

La zonizzazione acustica deve essere relazionata agli strumenti di pianificazione adottati, in particolare al Piano Urbanistico Comunale (PUC), che stabilisce le destinazioni funzionali del territorio comunale, e al Piano Urbano di Mobilità (PUM) che classifica gli elementi che compongono il sistema stradale.

Vanno inoltre acquisite le informazioni specifiche sullo stato di fatto, in particolare quelle inerenti alla presenza di scuole, attrezzature ospedaliere e di cura, beni e sedi culturali, giardini e parchi pubblici e quelle relative alle densità insediative ed alle concentrazioni di attività produttive o di servizio.

### Inquadramento territoriale

Il comune di Nocera Inferiore confina con quelli di Pagani, San Valentino Torio, Sarno, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Nocera Superiore e Tramonti, tutti in provincia di Salerno, e rappresenta il maggior centro urbano della piana del fiume Sarno, comunemente nota come Agro nocerino-sarnese. Esso è servito dalla ferrovia Napoli-Torre Annunziata-Salerno e dalle autostrade A3 Napoli-Salerno e A30 Caserta-Mercato S. Severino, nonché dalle strade statali nn. 18 e 266.



La superficie territoriale misura 20,85 kmq, con una popolazione di oltre 45.500 abitanti. Il territorio è in prevalenza pianeggiante, ma comprende anche le pendici settentrionali del Monte Albino, a sud, e le colline del castello e di Torricchio, a nord-est. Esso è attraversato dai torrenti Cavaiola e Solofrana, che unendosi danno vita all'Alveo Comune Nocerino, affluente del fiume Sarno, il quale per un certo tratto coincide con il confine comunale a settentrione.

Il centro abitato, piuttosto denso e compatto, include i numerosi casali antichi di origine tardo medievale. Vanno citati alcuni conventi (Sant'Andrea, Sant'Antonio, San Giovanni, Sant'Anna) ubicati alle pendici della collina del castello e – nella medesima fascia di territorio – la secentesca ex Caserma Tofano. Nel XX secolo – ai margini, allora, dei nuclei urbani, oggi nel pieno della città– furono edificati diversi grandi stabilimenti industriali, tessili o conservieri, attualmente dismessi. Sono invece in gran parte attive le industrie ubicate nelle aree attrezzate (PIP) di Fosso Imperatore, a nord, e di Casarzano, a est.

Il centro ospita importanti servizi pubblici di rango sovracomunale (ospedale, tribunale) e numerose e diversificate attività commerciali.

### Procedura di classificazione acustica

Sono state preliminarmente individuate le aree da considerare protette: scuole, ospedale, case di cura e di riposo, giardini e parchi pubblici. In particolare la seguente tabella contiene tutte le sedi scolastiche, per ciascuna delle quali sono anche sintetizzate le criticità rilevate e le azioni di mitigazione proposte.

TIPOLOGIA	COD	DENOMINAZIONE	SUP. (mq)	LOCALITA'	STANDARD	CLASSE	CRITICITA'	AZIONI DI MITIGAZIONE
ATTREZZATURE SCOLASTICHE	A-01	MATERNA-ELEMENTARE	4.239	VIA GRAMSCI	SI	1	Bassa	Nessuna
	A-02	ELEMENTARE	4.894	VIA N.B. GRIMALDI	SI	1	Bassa	Nessuna
	A-03	MATERNA-ELEMENTARE	4.730	PIAZZA CICALESÌ	SI	1	Alta su via D'Alessandro	Opere di schermatura acustica all'edificio
	A-04	ELEMENTARE	1.570	VIA VESCOVADO	SI	1	Bassa	Nessuna
	A-05	MATERNA-ELEMENTARE	4.952	VIA DE CONCILIS	SI	1	Bassa	Nessuna
	A-06	MATERNA-ELEMENTARE	2.565	VIA VILLANOVA	SI	1	Bassa	Nessuna
	A-07	ELEMENTARE	2.420	VIA IODICE	SI	1	Bassa	Nessuna
	A-08	MEDIA GENOVESE	1.855	VIA VILLANOVA	SI	1	Media	Opere di mitigazione acustica
	A-09	MEDIA ALIGHIERI	6.139	VIA CAFIERO	SI	1	Bassa	Nessuna
	A-10	MEDIA I. ALPI	2.877	VIA SICILIANO	SI	1	Media	Opere di mitigazione acustica
	A-11	SCUOLA MATERNA	1.656	VIA IODICE	SI	1	Bassa	Nessuna



SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI	A-12	MEDIA SOLIMENA	6.307	VIA CUCCI	SI	1	Bassa	Nessuna
	A-13	MEDIA GENOVESE	5.383	VIA S. PIETRO	SI	1	Bassa	Nessuna
	A-14	ELEMENTARE	1.810	VIA FIANO	SI	1	Bassa	Nessuna
	A-15	ELEMENTARE	2.916	PIAZZA SAN MAURO	SI	1	Media	Opere di mitigazione acustica
	A-16	MATERNA-ELEMENTARE	2.544	VIA URBULANA	SI	1	Alta	Opere di schermatura acustica all'edificio
	A-17	MATERNA-ELEMENTARE	3.722	PIAZZA MARCONI	SI	1	Alta	Opere di schermatura acustica
	A-18	ELEMENTARE	629	VIA MARTINEZ	SI	1	Alta	Opere di schermatura acustica all'edificio
	A-19	ASILO NIDO	1.803	VIA VILLANOVA	SI	1	Media	Opere di mitigazione acustica
	C-01	VERDE ATTREZZATO	9.051	LOC. VILLANOVA	SI	1	-----	-----
	C-02	PARCO GIOCHI	2.091	VIA CUPA DEL SERIO	SI	1	-----	-----
	C-04	PARCO GIOCHI VILLA MARIA	4.287	VIALE SAN FRANCESCO	SI	1	-----	-----
	C-07	VERDE ATTREZZATO	1.033	VIA NAPOLI	SI	1	-----	-----
	C-08	PARCO GIOCHI	433	VIA N.B. GRIMALDI	SI	1	-----	-----
	C-09	VERDE ATTREZZATO	2.090	PIAZZA P. GUGLIELMO SALIERNO	SI	1	-----	-----
	C-10	VILLA COMUNALE	3.927	VIA SOLIMENA	SI	1	-----	-----
	C-11	VERDE ATTREZZATO	660	VIA IODICE	NO	1	-----	-----
	C-12	VERDE ATTREZZATO	2.034	VIA DE FILIPPO	SI	1	-----	-----
	C-14	CENTRO CASOLLESE	4.363	VIA IODICE	SI	1	-----	-----
	C-15	VERDE ATTREZZATO IN PROGETTO	10.583	VIA A. LIBROIA	SI	1	-----	-----
C-19	VERDE ATTREZZATO	544	VESCOVADO	SI	1	-----	-----	
C-20	IMPIANTO SPORTIVO	523	VIA NICOTERA	NO	1	-----	-----	
C-22	IMPIANTO SPORTIVO PARCO FRANCO	897	VIA FUCILARI	NO	1	-----	-----	
C-23	IMPIANTI SPORTIVI	3.193	VIA SANTA CROCE	NO	1	-----	-----	
C-24	PARCO GIOCHI COMUNALE	6.917	VIA REA	SI	1	-----	-----	
C-25	VERDE ATTREZZATO	398	VIA ORIGLIA	SI	1	-----	-----	

	C-26	VERDE ATTREZZATO	1.145	PIAZZA DE SANTIS	SI	1	-----	-----
	C-27	PARCO GIOCHI PASSAMANO	3.253	VIA S. PIETRO	SI	1	-----	-----
	C-28	VERDE ATTREZZATO	666	VIA N.B. GRIMALDI	SI	1	-----	-----
	C-29	VERDE ATTREZZATO IN PROGETTO	2.486	VIA REA	SI	1	-----	-----
	C-30	PARCO GIOCHI	2.088	VIA MARRAZZO	SI	1	-----	-----
	C-31	PARCO GIOCHI	1.397	VIA FALCONE	SI	1	-----	-----
	C-32	VERDE ATTREZZATO	858	VIA CICALES	SI	1	-----	-----
	C-33	IMPIANTO SPORTIVO - AGRESE	8.740	VIA FIANO	NO	1	-----	-----
	C-34	VERDE ATTREZZATO DI PROGETTO	1.958	VIA SICILIANO	SI	1	-----	-----
	C-35	PARCO GIOCHI	606	VIA CIERRO	SI	1	-----	-----
	C-36	ATTREZZATU RE EX MCM	7.983	VIA NAPOLI	SI	1	-----	-----
ATTREZZATURE SANITARIE SOVRACOMUNALI	F1-01	OSPEDALE CIVILE D.S.M.	24.512	VIA RICCO	SI	1	Media	Opere di mitigazione acustica
	F1-02	OSPEDALE CIVILE UMBERTO I	36.305	VIA DE NICOLA	SI	1	Alta	Opere di schermatura acustica
SCUOLE SUPERIORI	F2-01	LICEO SCIENTIFICO SENSALE	14.283	VIA D'ALESSAND RO	SI	1	Bassa	
	F2-02	ITIS	4.520	VIA ATZORI	SI	1	Media	Opere di mitigazione acustica
	F2-03	ITC R. PUCCI	8.043	VIA CUCCI	SI	1	Media	Opere di mitigazione acustica
	F2-04	IPSIA	26.948	VIA MONTE CAPOCASALE	SI	1	Bassa	
	F2-05	ITIS	12.456	VIA DE CURTIS	SI	1	Bassa	
	F2-06	LICEO SOCIO- PSICOPEDAGOGI CO	7.328	PIAZZA CAVALIERI DEL LAVORO	SI	1	Bassa	
	F2-07	IPSAR	3.187	VIA CICALES	SI	1	Media	Opere di mitigazione acustica
		IPSAR		VIA NAPOLI	NO		Alta	Opere di mitigazione/schermatura acustica
F2-08	LICEO CLASSICO G.B. VICO	4.160	PIAZZA CIANCIULLI	SI	1	Alta	Opere di mitigazione/schermatura acustica	

	<b>Fs-01</b>	AREA CIMITERIALE	50.100	VIA PETRARCA	NO	<b>1</b>	-----	-----
	<b>F3-01</b>	PARCO REGIONALE DEL FIUME SARNO	329.981			<b>1</b>	-----	-----
	<b>F3-02</b>	PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI	3.315.015			<b>1</b>	-----	-----

Si sono quindi articolate le zone agricole in considerazione delle attività presenti, anche dell'artigianato e del terziario, e dei volumi di traffico sulla viabilità extraurbana, urbane e locale, classificandole pertanto nella classe II o in quella III.

Si sono considerate, per la viabilità esistente, le fasce di pertinenza acustica, che sono state classificate in funzione dei volumi medi di traffico. Le tabelle seguenti contengono i dati dei flussi di traffico rilevati dal PUM per le principali arterie della rete viaria presente nel territorio comunale, che hanno costituito riferimento empirico per il classamento delle fasce di pertinenza.

DATI RILEVATI DAL VOLUME 1 -ALLEGATO 1 - DATI DI TRAFFICO (SETTEMBRE 2011) ALLEGATO AL PUM								
STRADA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA	MEDIA FERIALE
VIA NAPOLI dir. Est	734	0	774	730	678	721	706	
VIA NAPOLI dir. Ovest	826	0	745	775	750	811	698	
SOMMA Via Napoli	1560	0	1519	1505	1428	<b>1532</b>	<b>1404</b>	<b>1503</b>
VIA GABOLA dir. Nord	678	538	655	695	666	661	469	
VIA GABOLA dir. Sud	523	369	476	595	505	483	358	
SOMMA Via Gabola	1201	907	1131	1290	1171	<b>1144</b>	<b>827</b>	<b>1140</b>
VIA ATZORI Punto 1	832	919	871	1005	825	813	754	
VIA ATZORI Punto 2	663	670	666	736	627	640	744	
VIA ATZORI Punto 3	938	871	849	823	923	891	903	
SOMMA Via Atzori	1601	1541	1515	1559	1550	<b>1531</b>	<b>1647</b>	<b>1553,2</b>
VIA MANCUSI dir. 1	829	732	758	653	652	650	652	
VIA MANCUSI dir. 2	1012	911	868	976	912	1000	1046	
SOMMA Via Mancusi	1841	1643	1626	1629	1564	<b>1650</b>	<b>1698</b>	<b>1660,6</b>
VIA PUCCI senso unico	1322	1253	1353	1395	1288	<b>1276</b>	<b>1095</b>	<b>1322,2</b>
VIA CASTALDO senso unico	939	925	853	920	879	<b>767</b>	<b>867</b>	<b>903,2</b>
VIA FALCONE dir. 1	593	631	581	660	607	607	487	
VIA FALCONE dir. 2	490	615	601	665	525	525	450	
SOMMA Via Falcone	1083	1246	1182	1325	1132	<b>1132</b>	<b>937</b>	<b>1193,6</b>
VIA ANFITEATRO	0	0	0	610	503	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>556,5</b>

VIA VILLANOVA dir. 1	1056	959	900	983	843	881	775	
VIA VILLANOVA dir. 2	740	697	808	698	739	687	545	
<b>SOMMA Via Villanova</b>	<b>1796</b>	<b>1656</b>	<b>1708</b>	<b>1681</b>	<b>1582</b>	<b>1568</b>	<b>1320</b>	<b>2105,75</b>
SS. 266	693	739	708	730	599	<b>507</b>	<b>410</b>	<b>693,8</b>
VIA FIANO	264	280	281	260	290	<b>270</b>	<b>229</b>	<b>275</b>
PROV.LE NOCERA-SARNO	383	410	417	392	382	<b>369</b>	<b>296</b>	<b>396,8</b>

DATI RILEVATI DAL VOLUME 1 -ALLEGATO 1 - DATI DI TRAFFICO (SETTEMBRE 2011) ALLEGATO AL PUM GIORNALIERO VEICOLI EQUIVALENTI								
STRADA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA	MEDIA FERIALE
VIA NAPOLI dir. Est	11760			11323	11360	11126	9154	
VIA NAPOLI dir. Ovest	19313			11416	11497	11311	9570	
<b>SOMMA via Napoli</b>	<b>31073</b>			<b>22739</b>	<b>22857</b>	<b>22437</b>	<b>18724</b>	<b>19167,25</b>
VIA GABOLA dir. Nord	9703			9473	9642	8590	5977	
VIA GABOLA dir. Sud	6146			7138	7326	5957	4421	
<b>SOMMA Via Gabola</b>	<b>15849</b>			<b>16611</b>	<b>16968</b>	<b>14547</b>	<b>10398</b>	<b>9885,6</b>
VIA ATZORI Punto 1	14028	14120	10803	14315	13954	13648	12164	
VIA ATZORI Punto 2	11705	11379	10178	11343	11053	12116	11252	
VIA ATZORI Punto 3	13658	14059	9805	13676	14658	15251	14657	
<b>SOMMA Via Atzori</b>	<b>39391</b>	<b>39558</b>	<b>30786</b>	<b>39334</b>	<b>39665</b>	<b>41015</b>	<b>38073</b>	<b>37746,8</b>
VIA MANCUSI dir. 1	11064	10646	8996	10502	10368	10036	8545	
VIA MANCUSI dir. 2	14144	13667	10873	13858	13927	13987	11844	
<b>SOMMA Via Mancusi</b>	<b>25208</b>	<b>24313</b>	<b>19869</b>	<b>24360</b>	<b>24295</b>	<b>24023</b>	<b>20389</b>	<b>23609</b>
VIA PUCCI senso unico	18247	18658	12992	18392	18644	<b>18071</b>	<b>14562</b>	<b>17386,6</b>
VIA CASTALDO senso unico	14153	13391	11449	13805	13559	<b>12983</b>	<b>11319</b>	<b>13271,4</b>
VIA FALCONE dir. 1	8315	8885	8439	8796	8658	8486	6667	
VIA FALCONE dir. 2	6656	7541	7434	7219	6976	7191	5879	
<b>SOMMA Via Falcone</b>	<b>14971</b>	<b>16426</b>	<b>15873</b>	<b>16015</b>	<b>15634</b>	<b>15677</b>	<b>12546</b>	<b>15783,8</b>
VIA ANFITEATRO	0	0	0	0	7716	0	0	<b>7716</b>
VIA VILLANOVA dir. 1	11469	11584	11716	11752	11717	11727	9024	
VIA VILLANOVA dir. 2	9950	10117	10116	9997	10016	9603	7471	
<b>SOMMA Via Villanova</b>	<b>21419</b>	<b>21701</b>	<b>21832</b>	<b>21749</b>	<b>21733</b>	<b>21330</b>	<b>16495</b>	<b>27108,5</b>
SS. 266	8528	8677	8423	730	8592	<b>7218</b>	<b>5277</b>	<b>6990</b>
VIA FIANO	3548	3392	3518	3481	3734	<b>3629</b>	<b>2521</b>	<b>3534,6</b>
PROV.LE NOCERA-SARNO	5266	5374	5192	5116	5128	<b>5265</b>	<b>3982</b>	<b>5215,2</b>

Sulla base dei dati delle precedenti tabelle, sono state individuate le strade sedi di volumi di traffico più impattanti, indicate nella tabella che segue, che riporta anche i volumi medi di traffico, per l'ora di punta e suddivisi per giorni feriali, pre-festivi e festivi.

Denominazione della strada	Volume di traffico medio per l'ora di punta feriale N. Passaggi	Volume di traffico medio per l'ora di punta pre-festiva N. Passaggi	Volume di traffico medio per l'ora di punta festiva N. Passaggi
Via Atzori	1553	1531	<b>1647</b>
Via Napoli	1503	<b>1532</b>	1404
Cavalcavia Mancusi	1660	1650	<b>1698</b>
Via Villanova	<b>2105</b>	1568	1320
Via R. Pucci	<b>1322</b>	1276	1095
Cavalcavia Via Gabola	1140	<b>1144</b>	827
Via Falcone	<b>1193</b>	1132	937
Via Castaldo	<b>903</b>	767	867
Via Anfiteatro	<b>556</b>	523	-----
Via SS. 266	<b>694</b>	507	410
Via Prov.le Nocera-Sarno	<b>397</b>	369	296
Via Fiano	<b>275</b>	270	229

Le fasce di pertinenza delle strade considerate più impattanti sono rappresentate nella tavola 02.

Sono state quindi individuate le zone interessate da attività industriali/artigianali, attribuendo la classe VI alle aree appositamente attrezzate e quella V alle attività singole nella loro ubicazione.

Si sono infine suddivise le zone propriamente urbane attribuendo la classe III a quelle relativamente meno dense e con minor numero di attività artigianali o di servizio e invece la classe IV alle altre. Sono state classificate in IV classe anche aree esterne all'ambito urbano direttamente interessate da attività commerciali con intensa frequentazione o servite da traffico pesante.

La tavola 04 rappresenta il classamento delle zone territoriali omogenee sotto il profilo acustico.

La tavola 03 contiene la sovrapposizione dei due classamenti e costituisce quindi la rappresentazione di riferimento per la zonizzazione acustica del territorio comunale.

## REGOLAMENTO

### TITOLO I – FINALITÀ GENERALI

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la tutela del territorio e dell'ambiente urbano dall'inquinamento acustico in attuazione della normativa statale e regionale in materia.

#### **Art. 2 - Definizioni**

Si definiscono:

- a. inquinamento acustico: l'immissione nel territorio o nell'ambiente abitativo di livelli di rumore tali da determinare disturbo alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, del patrimonio culturale, dell'ambiente o tali da interferire con le legittime fruizioni del territorio e dell'ambiente abitativo;
- b. ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, per i quali resta valida la disciplina di cui al D. L.vo 15 agosto 1991 n. 277, salvo per quel che riguarda l'emissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c. attività rumorosa: attività che determina l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o in quello esterno tale da determinare disturbo alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, del patrimonio culturale, dell'ambiente o tale da interferire con le legittime fruizioni del territorio e dell'ambiente abitativo;
- d. attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- e. sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via temporanea il cui impiego produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali e ferroviarie; gli impianti e i macchinari industriali, artigianali, agricoli e commerciali; i parcheggi; le aree utilizzate per la movimentazione di merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree destinate ad attività sportive o ricreative;
- f. sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera e);
- g. valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora;
- h. valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in :
- i. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- j. valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale, misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti, ed il rumore residuo, misurato escludendo la specifica sorgente disturbante;
- k. classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee in rapporto alla classe acustica; per ogni classe acustica, e conseguentemente per ogni area omogenea, sono stabiliti specifici livelli acustici massimi consentiti;

- l. impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in un determinato ambito territoriale dovute all'inserimento di nuove opere, impianti, infrastrutture, attività o manifestazioni;
- m. clima acustico: le condizioni sonore esistenti in un determinato ambito territoriale prodotte dall'insieme delle sorgenti sonore presenti;
- n. requisiti acustici degli edifici: i requisiti fissati dal DPCM 5/12/1997 che vanno rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- o. tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla legge 447/1995, articolo 2, commi 6 e 7.

## TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

### **Art. 3 - Campo di applicazione**

Sono regolamentate nel presente Titolo le attività rumorose permanenti di seguito elencate (e di quelle analoghe):

- a. attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio che comportano l'impiego, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito di automezzi privati;
- c. attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte continuativamente in luoghi specificamente destinati (sale da ballo, discoteche, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardi e similari) nonché pubblici esercizi che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora in qualsiasi ambiente tanto al chiuso quanto all'aperto;
- d. attività di esercizio di strutture o impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e. servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione o condizionamento) degli edifici adibiti a residenze, uffici, alberghi, scuole, attività di culto o ricreative o commerciali oppure di edifici ad usi assimilabili a quelli elencati;
- f. macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- g. attività all'aperto di igiene del suolo o di raccolta di rifiuti.

### **Art. 4 - Rumore interno**

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse in cui si svolgono le attività di cui all'art. 3, ovvero entro il confine delle relative proprietà, non debbono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori fissati dal D.L.vo 81/2008, se applicabile.
2. Nei luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati specificamente abilitati) o nei luoghi di pubblico spettacolo di cui al precedente art. 3 lettera c), tanto in ambiente chiuso



quanto all'aperto, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono disciplinati dalle disposizioni del DPCM 16/04/1999 n. 215.

#### **Art. 5 - Rumore esterno**

1. Le attività di cui alle lettere dalla a) alla d) del precedente art. 3 devono rispettare (o concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997.

2. I servizi e gli impianti indicati all'art. 3 lettera e), devono rispettare (o concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 ad esclusione del disturbo prodotto all'interno del fabbricato di cui sono al servizio, per il quale valgono i limiti di cui all'Allegato A del DPCM 5/12/1997.

3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche ad emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio di veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione; per quel che riguarda i dehors su suolo pubblico valgono le disposizioni dello specifico regolamento comunale.

#### **Art. 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici**

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del DPCM 5/12/1997 gli impianti tecnologici, a funzionamento sia continuo che discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali con gli edifici stessi, quali gli impianti di riscaldamento, aerazione o condizionamento, gli ascensori, gli scarichi idraulici o la rubinetteria di bagni, servizi igienici o cucine.

2. I limiti di cui all'Allegato A del DPCM 5/12/1997 valgono per gli impianti installati (o assoggettati a modifiche implicanti la potenziale variazione del livello di emissione sonora, limitatamente alla parte oggetto di modifica) dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, nonché agli impianti antecedenti, laddove ne sussistano le fattibilità tecnica ed economica.

3. I medesimi limiti vanno rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

4. Indipendentemente dalla data di installazione, gli impianti tecnologici di cui al comma 1, quali sorgenti sonore determinanti impatto acustico sull'ambiente circostante, debbono rispettare anche i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 rispetto ai recettori esterni all'edificio.

5. Gli impianti tecnologici al servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatte salve specifiche esigenze tecniche.

#### **Art. 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti sonore**

Qualora diverse sorgenti sonore di impianti tecnologici indicati al precedente articolo 6, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro insieme a provocare situazioni di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 va verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo al netto dei contributi degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, l'Amministrazione Comunale adotta le specifiche ordinanze per ottenere tale rispetto.

## **Art. 8 - Manutenzione di aree verdi o suolo pubblico, spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti**

1. L'uso di macchinari rumorosi per la manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e nei giorni festivi e di sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
2. L'uso di macchinari rumorosi per la manutenzione (potature, sfalcio dell'erba ecc.) delle aree verdi pubbliche e del suolo pubblico, sia da parte di operatori dei servizi pubblici che da parte di operatori di imprese private appaltatrici, in considerazione della pubblica utilità ed il carattere temporaneo delle attività, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
3. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento delle strade e di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.
4. Le attività disciplinate dal presente articolo non sono venute al rispetto (e pertanto vanno intese come autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, processuali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il relativo contratto di servizio è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese.
5. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte del Comune secondo le modalità di cui al titolo IV del presente Regolamento.

## **Art. 9 - Sanzioni e provvedimenti repressivi**

1. La violazione delle disposizioni fissate nel presente Titolo, fatto salvo quanto oggetto di specifiche legittime determinazioni, è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 447/1995 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 447/1995, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o documentatamente in corso di adozione.
3. A seguito di accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 2 da parte di attività di cui al presente Titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale ed i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, l'Amministrazione Comunale ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro il termine di 30 giorni, prorogabili di altri 30 a fronte di una motivata richiesta, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2 della legge 447/1995) che illustri la tipologia degli interventi di bonifica adottati e documenti il rispetto dei limiti in vigore.
4. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro i termini di cui al precedente comma dovrà essere presentato, sempre entro tali termini, apposito piano di risanamento.

5. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 447/1995 nonché con la sospensione dell'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oppure con la limitazione dell'orario di apertura del pubblico esercizio causa del superamento dei limiti vigenti oppure, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico, ferma restando la possibilità di cui al comma successivo di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo provvedimento di sequestro amministrativo.

6. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della legge 447/1995, il sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

7. L'eventuale violazione dell'ordinanza del sindaco di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00.

### TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

#### **Art. 10 - Generalità: svolgimento di attività, spettacoli, manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico**

Tutte le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o in pubblici esercizi, o le attività che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi aventi carattere temporaneo, stagionale o provvisorio che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalle normative vigenti devono essere autorizzati in deroga.

Il piano di zonizzazione acustica individua le aree al cui interno è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalle normative vigenti. Tutte tali attività devono essere appositamente autorizzate in deroga ai limiti, in conformità degli articoli seguenti.

#### **Art. 11 - Autorizzazioni in deroga**

1. Le attività, gli spettacoli e le manifestazioni di cui al precedente articolo devono essere autorizzate previa presentazione di apposita domanda sul modulo di cui all'allegato A, e possono ottenere apposita autorizzazione in deroga compatibilmente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2. Le domande di autorizzazione in deroga debbono pervenire in bollo (fatta salva l'eventuale esenzione a norma di legge) al Servizio Territorio e Ambiente del Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione. L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere, ad integrazione, la presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

3. L'Amministrazione comunale può assoggettare all'autorizzazione in deroga, di cui al presente articolo e nei limiti indicati nella legge 447/1995 articolo 2 e nel DPCM 14/11/1997, anche le attività svolte all'aperto finalizzate all'igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti o alla manutenzione delle aree verdi sia pubbliche che private.

4. L'Amministrazione comunale può comunque revocare, per motivate e particolari condizioni, le autorizzazioni in deroga precedentemente rilasciate.

5. Tutte le autorizzazioni temporanee dovranno in ogni caso prevedere la riduzione dei valori delle emissioni sonore dopo le ore 24:00.

6. Non necessitano di alcun tipo di autorizzazione tutti gli interventi di protezione civile, di pronto intervento e quelli eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità.

7. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marce di bande musicali e simili) che si svolgono fra le ore 9:00 e le ore 23:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

#### **Art. 12 - Orari e durata delle manifestazioni**

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 10 può essere autorizzato in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per orari compresi fra le ore 8:00 e le ore 24:00.

2. In ogni sito non appositamente indicato nella Zonizzazione acustica comunale possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più attività per un massimo di 15 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, consecutivi per non più di 4 giorni.

3. Presso ogni pubblico esercizio possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più attività per un massimo di 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, consecutivi per non più di 4 giorni.

4. Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per 4 giorni consecutivi, per i successivi 10 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.

5. Le attività per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per 12 giorni, o più, complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 3 giorni ogni settimana.

6. Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nei precedenti commi può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono argomentatamente autorizzabili.

7. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee indicato nella Zonizzazione acustica comunale possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più attività senza vincoli circa il numero di giornate derogabili nell'arco dell'anno solare.

#### **Art. 13 - Limiti di immissione sonora**

1. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB (A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 60 minuti primi, da verificare in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità indicate nel DM 16/03/1998. Qualora la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifici contenimenti al limite differenziale di immissione.

2. Per attività di intrattenimento o spettacolo promosse e gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi privati del tipo dei concerti, serate musicali, feste, balli, cinema all'aperto, il limite massimo di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 60 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili, in corrispondenza dei ricettori esposti, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB (A) su 60 minuti.

3. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di sedi scolastiche, limitatamente all'orario di svolgimento delle attività didattiche, o ospedaliere o di altri ricettori sensibili (ad esempio di case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.

4. L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ai soggetti titolari delle autorizzazioni per attività che prevedano un superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore oltre le ore 21:00 e per più di 2 giorni di incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare l'effettivo rispetto dei limiti massimi prescritti durante il primo giorno di manifestazione per cui sia stata concessa deroga e farne pervenire attestazione al Comune entro la mattina del secondo giorno utile.

#### **Art. 14 - Sanzioni e provvedimenti repressivi**

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, fatti salvi gli espressi provvedimenti specifici, è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 447/1995 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

2. Chiunque svolga le attività di cui all'art. 10 per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti sarà punito, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 447/1995.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenuto in una autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 447/1995 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature causa delle emissioni sonore, previo il loro sequestro amministrativo di cui al comma successivo.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della legge 447/1995, il sindaco può ordinare il sequestro amministrativo delle apparecchiature causa delle emissioni sonore e la conseguente apposizione dei sigilli.

#### **TITOLO IV - CANTIERI EDILI, MOBILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

##### **Art. 15 - Autorizzazioni in deroga**

1. I cantieri edili, mobili, stradali ed assimilabili che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente devono essere autorizzati in deroga previa presentazione di apposita domanda sul modulo di cui all'allegato A.

2. Il possesso dell'autorizzazione in deroga non sostituisce ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria allo svolgimento delle attività.

3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 5 giorni lavorativi operanti nella fascia oraria compresa fra le ore 8:00 e le ore 19:00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualunque intervallo di 60 minuti in conformità dell'Allegato D del

DM 16/03/1998. Nei suddetti casi l'autorizzazione può essere sostituita con un'autocertificazione da consegnare al Servizio Lavori Pubblici del Comune contestualmente all'inizio dei lavori, redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato B.

4. Le domande di autorizzazione in deroga (allegato A) devono pervenire in bollo - fatta salva l'eventuale esenzione a norma di legge - al Servizio Lavori Pubblici del Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio delle attività di cantiere rumorose. L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ad integrazione la presentazione di una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

5. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, ferme restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente sostenibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora dei macchinari utilizzati e l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti. L'Amministrazione comunale può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

6. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle vigenti normative. Le macchine e gli impianti eventualmente non considerati nelle suddette normative dovranno essere mantenuti in modo tale da minimizzare l'incremento delle emissioni sonore rispetto alle caratteristiche originarie di fabbrica ed il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

#### **Art. 16 - Orari e limiti di immissione sonora**

I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere, da verificare in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità di cui all'Allegato C del DM 16/03/1998, sono di seguito indicati in funzione della fascia oraria di attività:

- giorni feriali:

Leq = 75 dB (A) su qualunque intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-13:00 e 15:00-20:00;

Leq = 70 dB (A) su qualunque intervallo di 1 ora nella fascia oraria 13:00-15:00;

Leq = 70 dB (A) mediato sull'intera fascia oraria 8:00 - 20:00;

Leq = 60 dB (A) su qualunque intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00 - 8:00;

Leq = 55 dB (A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997;

- giorni prefestivi:

Leq = 75 dB (A) su qualunque intervallo di 1 ora nella fascia oraria 8:00 - 12:00;

Leq = 70 dB (A) su qualunque intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00 - 14:00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997.

Nei confronti di sedi scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento delle attività didattiche) e ospedaliere o altri ricettori sensibili (ad esempio di case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 10 dB (A). L'Amministrazione comunale può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli di cui al comma precedente a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti, anche organizzativi, tecnicamente ed economicamente sostenibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. L'Amministrazione comunale può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in relazione a determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di far pervenire al Comune la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta il giorno successivo all'inizio delle lavorazioni rumorose indicate, nel caso di operazioni in orario notturno che si protraggano oltre due notti consecutive.

#### **Art. 17 - Cantieri non soggetti ad autorizzazione**

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (distribuzione idrica, gas, linee elettriche o telefoniche, condotte fognarie ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Titolo limitatamente al periodo necessario per l'intervento di emergenza; si intendono pertanto esentati dalla richiesta di autorizzazione in deroga.

#### **Art. 18 - Sanzioni e provvedimenti repressivi**

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, fatti salvi i provvedimenti specificamente espressi, è punita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 447/1995 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui al precedente art. 15 per le quali non sia stata richiesta autorizzazione in deroga e sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 447/1995.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 447/1995 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione della stessa autorizzazione.

4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, l'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature causa delle emissioni sonore, previo il loro sequestro amministrativo di cui al comma successivo.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della legge 447/1995, il sindaco può ordinare il sequestro amministrativo delle apparecchiature causa delle emissioni sonore e la conseguente apposizione dei sigilli.

### **TITOLO V - APPROVAZIONE DI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, RILASCIO DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ED ESCUZIONI DI OPERE PUBBLICHE**

#### **Art. 19 - Documentazione a verifica del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico**

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o il rilascio di Permessi di costruire (Pdc) o atti equivalenti, di permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:



- a. Valutazione previsionale di impatto acustico (Vpia);
- b. Valutazione previsionale di clima acustico (Vpca);
- c. Valutazione previsionale e relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici (Vprcrae).

#### **Art. 20 - Valutazione previsionale di impatto acustico**

1. La predisposizione di una Valutazione previsionale di impatto acustico (Vpia) è necessaria per il rilascio di Permessi di costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività:

a. opere soggette a Valutazione d'impatto ambientale (VIA);

b. strade di tipo A, B, C, D, E e F secondo la classificazione del D. L.vo 285/1992 e ss.mm.ii.), aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che riguarda le strade si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo non inferiore a 500 metri lineari;

c. impianti e infrastrutture adibiti alle attività di cui all'art. 3, lettere a) e b), del presente Regolamento; debbono ritenersi escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri; manicure; lavanderie a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o beni per la casa; confezione di abbigliamento su misura; confezionamento di occhiali, protesi ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'impiego di attrezzature minute (quali assemblaggio di rubinetteria; giocattoli; valvole; materiali telefonici o elettrici o elettronici; lavorazioni e riparazioni orafe ecc.);

d. centri commerciali, da intendersi esclusivamente quelli di cui all'art. 4 comma 1, lettera g) del D.L.vo 114/1998;

e. impianti e infrastrutture di cui all'art. 3, lettere c) e d) del presente Regolamento;

f. circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 287/1991, dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti gastronomici viene effettuata congiuntamente ad altre attività di intrattenimento o di svago.

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende come rilevante da un punto di vista acustico, e dunque bisognoso di valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti preesistenti, la modifica delle strutture edilizie al cui interno possono ubicarsi sorgenti di rumore.

2. La predisposizione di una Vpia è altresì necessaria per l'approvazione di PUA e rispettive varianti, fatti salvi quelli già adottati all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. La Vpia è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione comunale può acquisire il parere dell'ARPA regionale sulla Vpia ai fini del controllo del rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico.

4. Le attività non soggette alla predisposizione di Vpia sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

## **Art. 21 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico**

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a. nuovi insediamenti residenziali
- b. scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- c. ospedali, case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di

base per la loro fruizione.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la

documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di piani urbanistici attuativi e rispettive varianti, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione comunale può acquisire il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente sulla documentazione previsionale di clima acustico presentata ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento, se applicabile.

## **Art. 22 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici**

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.

2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, di culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

a. per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica;

b. per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).

4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

### **Art. 23 - Modalità di presentazione della documentazione**

1. La documentazione previsionale di cui agli artt. 20,21,22 del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione dei piani urbanistici attuativi (PUA) e rispettive varianti.

2. La Relazione Conclusiva di cui all'art. 22, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del DPR n.380/01, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso DPR.

3. Il proponente il PUA ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli artt. 20 e 21, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di sospensione del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione dei PUA di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'ARPA, la documentazione di cui agli artt. 20, 21 e 22, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

7. In caso di controlli, l'Amministrazione Comunale richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli artt. 20, 21 e 22 del presente Regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui

specifiche sono fissate dall'Amministrazione Comunale, avvalendosi del supporto dell'ARPA, e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

#### **Art. 24 - Sanzioni**

La violazione delle disposizioni dettate dal presente Titolo è punita ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00. In caso di reiterata inadempienza l'Amministrazione Comunale può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità.

### **TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE**

#### **Art. 25 - Risanamento e pianificazione**

1. Le competenze dell'Amministrazione Comunale in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30/03/2004. Gli strumenti di attuazione del PUC devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.

3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30/03/2004 n. 142 è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà essere dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

#### **Art. 26 - Emissioni sonore dei veicoli a motore**

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.L.vo 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ad opera della Polizia Locale.

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27 – Disciplina dei controlli**

L'Amministrazione Comunale si avvale per le attività di vigilanza e controllo della Polizia Locale, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dei tecnici del Servizio Territorio e Ambiente ed eventualmente di personale appositamente incaricato.

L'Amministrazione Comunale effettua precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

#### **Art. 28 - Abrogazioni e validità**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere validità le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

**ALLEGATO A**

Modulo per la richiesta di concessione delle autorizzazioni in deroga alla zonizzazione acustica ai sensi degli artt. 10 e 15 del Regolamento Attuativo al Piano di Zonizzazione Acustica

Il sottoscritto ..... domiciliato per il presente atto a.....in Via ..... n..... recapito (obbligatorio per le comunicazioni istituzionali) Tel.....fax..... titolare dell' attività .....sita in Via .....

**CHIEDE**

l'autorizzazione di cui all'art. 6 comma 1 lett. h) della L. 26 Ottobre 1995, n. 447 e agli artt. 10 e 15 del relativo regolamento per lo svolgimento della seguente attività da svolgersi presso l'area/stabile sita/o in Nocera Inferiore via/piazza..... fg.....mapp.....

Spettacolo o manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico

Spettacolo o manifestazione in pubblico esercizio

Spettacolo o manifestazione in aree private

Cantiere di lavoro (rif. Pratica Edilizia n.....) classificata come:

Stagionale (per tali attività è obbligatorio presentare la Valutazione Ambientale di Impatto Acustico)

Temporanea

durata: dal ..... al .....

orari: dalle ore ..... alle ore .....

breve descrizione delle sorgenti sonore  
.....  
.....  
.....

breve descrizione dell'attività e del contesto urbanistico in cui viene svolta con indicazione di eventuali ricettori sensibili presenti nelle aree circostanti  
.....  
.....  
.....

breve descrizione delle eventuali misure atte a ridurre l'impatto acustico  
.....  
.....  
.....

durata: dal ..... al .....

orari: dalle ore ..... alle ore .....

breve descrizione delle sorgenti sonore  
.....

.....  
.....

breve descrizione dell'attività e del contesto urbanistico in cui viene svolta con indicazione di eventuali ricettori sensibili presenti nelle aree circostanti

.....  
.....  
.....

breve descrizione delle eventuali misure atte a ridurre l'impatto acustico

.....  
.....  
.....

All.to (da presentare in duplice copia):

- planimetria generale (in scala 1:1000) riportante il luogo ove si intende svolgere l'attività oggetto di autorizzazione e le aree circostanti con relative destinazioni d'uso e con evidenziati eventuali ricettori sensibili.

.....,li.....

.....

Firma

**ALLEGATO B**

Autocertificazione sostitutiva di deroga alla zonizzazione acustica ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Attuativo al Piano di Zonizzazione Acustica

Dichiarazione Sostitutiva di certificazione

Art. 46 DPR n 445 del 28 Dicembre 2000 e art 15 Legge n.3 del 16 gennaio 2003

Il sottoscritto ..... Nato  
a..... il.....

Residente a.....in Via ..... n..... recapito  
(obbligatorio per le comunicazioni istituzionali) Tel.....fax..... titolare  
dell'attività .....sita in Via .....

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, così come richiamato dall'art. n. 76 del DPR n. 445 del 28 Dicembre e dall'art 15 della Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003

**DICHIARA**

Che la lavorazione a carattere temporaneo di cantiere nell'area sita in Nocera Inferiore via/piazza .....di cui al fg. ....mapp.....(rif. Pratica Edilizia n.....) per cui si presenta autocertificazione sostitutiva di deroga avrà durata complessiva inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi ed opererà esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 19:00. Dichiaro inoltre che il rumore prodotto, misurato tramite Livello Equivalente (Leq) in facciata ai ricettori più esposti per la durata di 1 ora secondo le modalità descritte dal DM 16/03/1998, non supererà il valore limite pari a 70 dB(A).

.....,li.....

Firma .....